



# CONTATTO & ARCHIMEDICA

## PROTOCOLLO DI GESTIONE E PREVENZIONE DEL CONTAGIO

### CONGRESSO SNAMI 2021

#### REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE AREE CONGRESSUALI

premesse che

A) Il congresso è dedicato e riservato agli iscritti SNAMI che, in quanto medici, sono sottoposti all'obbligo di vaccinazione a norma dell'articolo 4 del Decreto legge 01/04/2021 n. 44 per cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La norma prevede che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. L'accertamento da parte della ASL dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

B) L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 prevede tre tipologie di certificazioni verdi COVID-19, rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- 1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo;
- 2) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- 3) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test.

C) lo svolgimento del congresso è sottoposto all'applicazione di un protocollo teso a prevenire, secondo il principio di massima precauzione, prudenza e responsabilità, i rischi di contagio tra i partecipanti ai quali è richiesto il rispetto di norme di comportamento coerenti con detto principio. La presente disposizione di servizio si inserisce nell'ambito di questo protocollo.

Sulla scorta di queste premesse, il comitato organizzatore del congresso dispone che

1. l'accesso e la permanenza nell'area congressuale è consentito unicamente a chi sia in possesso di una delle tre tipologie di "certificazione verde COVID 19" previste dall'articolo 9 del decreto-legge 52 del 22 aprile 2021.
2. La certificazione verde conseguente all'effettuazione del ciclo vaccinale e la certificazione verde conseguente all'avvenuta guarigione debbono essere presentate all'atto dell'iscrizione al congresso da chi intenda parteciparvi in presenza accedendo e soggiornando presso l'area congressuale sita in Roma-Fiumicino, e dovrà essere presentata al momento dell'accreditamento del partecipante all'arrivo presso l'area congressuale in Roma-Fiumicino.
3. La certificazione verde conseguente all'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo dovrà essere presentata al momento dell'accreditamento del partecipante all'arrivo presso l'area congressuale. Il partecipante è tenuto a impegnarsi a presentare detta certificazione verde al teste di accreditamento presso l'area congressuale, sottoscrivendo apposita dichiarazione impegnativa unitamente al form di iscrizione al congresso.
4. Il comitato organizzatore, a tutela di tutti i partecipanti e di tutti gli operatori addetti all'area congressuale di Roma-Fiumicino, non consentirà l'ingresso all'area medesima a chi non sia in grado di dimostrare la propria condizione di salute con riferimento al virus SARS-CoV-2 mediante esibizione delle certificazioni verdi previste dall'articolo 9 del decreto-legge 52 del 22 aprile 2021

#### CONTATTO S.r.l.